



AOO-GRT Prot n.

*da citare nella risposta*

Data

**Oggetto: L.R. n. 65 del 10.11.2014 art. 19 – Comune di Laterina (AR) – Adozione del Piano Operativo con contestuale variante al PS - delibera di C.C. n. 37 del 31/07/2017 - Osservazione ai sensi dell'art. 19 della L.R.65/2014**

Il Comune di Laterina ha inviato all'attenzione di questo Settore la delibera di C.C. n. 37 del 31/07/2017 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 della L.R. 65/2014, ha adottato il Piano Operativo Comunale con contestuale Variante di Adeguamento al Piano Strutturale.

Il Comune di Laterina è dotato dei seguenti strumenti urbanistici:

Piano Strutturale approvato con D.C.C. N° 48 del 29/09/2005;

Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. N° 38 del 14/09/2007;

Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) approvato con D.C.C. N° 55 del 28/10/2008;

Con D.C.C. N° 12 del 05/03/2014 il Comune ha avviato il procedimento per la formazione del secondo R.U., compreso l'avvio VAS in attuazione dell'allora vigente art. 15 della L.R. 1/2005.

Con D.C.C. N° 46 del 28/07/2015 il Comune ha integrato l'avvio del procedimento con l'individuazione del Perimetro del territorio Urbanizzato, ai sensi dell'art. 228 c.1.

## **OSSERVAZIONE**

A seguito dell'esame degli elaborati adottati del RU e nello spirito di collaborazione tra Enti, si evidenzia quanto segue:

### ***Premessa***

In conseguenza dell'entrata in vigore della L.R. 65/2014 in data 14/11/2014, la L.R. 1/2005 è stata abrogata, pertanto la norma di riferimento, richiamata all'interno delle NTA, dovrà essere necessariamente quella vigente. A titolo di esempio, l'art. 1 delle NTA deve far riferimento all'art. 95 della L.R. 65/2014 e più in generale, le norme tecniche devono essere conformi alla L.R. 65/2014.

Ai sensi dell'art. 228 comma 1 il Comune redige il P.O. definendo il Perimetro del territorio Urbanizzato ai sensi dell'art. 224, ovvero considera territorio urbanizzato *“le parti non individuate come aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola nel P.S. vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, o, in assenza di tale individuazione, le aree ad esclusiva o prevalente funzione agricola individuate dal PTC o dal PTCM”*.

### ***Territorio Urbanizzato:***

L'elaborato integrativo all'avvio del procedimento di cui alla D.C.C. n° 46 del 28/05/2015 *“Individuazione del perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014”*, delinea un perimetro che include aree che il P.S. vigente riconosce a prevalente funzione agricola

(corrispondenti alle attuali sottozone E1, E2, etc). Tale individuazione appare in contrasto con l'art. 224 sopra richiamato. Si ritiene pertanto necessario ridefinire il perimetro del territorio urbanizzato e a tal fine si evidenzia che, laddove non risultasse chiaro il P.S., si dovrà far riferimento al PTCP o ai criteri di cui all'art. 4 della L.R. 65/2014 ed alla disciplina del PIT-PPR, in particolare alla III Invariante *“Il carattere policentrico e reticolare dei sistemi insediativi, urbani e infrastrutturali”* declinata negli elaborati del Piano Paesaggistico.

In linea generale, tutte le aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato, ridefinito ai sensi dell'art. 224, sebbene già edificate, soprattutto laddove si configurino come lotti isolati, sono da considerarsi territorio agricolo e da assoggettare alle norme di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014.

Le previsioni che comportano nuovo consumo di suolo, se consentite, all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, dovranno essere sottoposte alla conferenza di cui all'art. 25 della l.r. 65/2014, salvo i casi da esso esclusi.

### ***Disciplina della Perequazione e Norme tecniche di Attuazione del Piano Operativo:***

Per le aree denominate *“Arxxx”* *“Sottozone a matrice storica”*, disciplinate negli Elaborati *“Disciplina della Perequazione”* e situate in territorio agricolo, si richiamano le limitazioni di cui agli artt. 82 e 83 della L.R. 65/2014, laddove il P.O. consenta il mutamento della destinazione d'uso agricola. Esse non devono essere incluse all'interno del territorio urbanizzato, laddove esterne dal perimetro di cui all'art.224.

Le aree denominate *“Eid”* *“Insediamenti diffusi”* di cui all'art. 44 delle NTA del P.O. si possono ricondurre ai *“nuclei rurali”*, di cui all'art. 64 comma 1 lett. b) e 65 della l.r. 65/2014. In tali ambiti sono consentiti gli interventi di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014.

Le aree denominate *“Er”* di cui agli artt. 45 e seguenti delle N.T.A. del P.O., e descritte negli Elaborati *“Disciplina della Perequazione”*, sono da considerarsi a tutti gli effetti zone agricole e pertanto non potranno essere perimetrate come territorio urbanizzato. Sono consentiti gli interventi di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014 e, ai sensi dell'art. 64 comma 8, *“sono soggette al previo parere della conferenza di copianificazione le previsioni di trasformazione relative ad interventi di ristrutturazione urbanistica che comportano la perdita della destinazione d'uso agricola verso altre destinazioni”*. A titolo di esempio l'area Er PON 01, presenta le caratteristiche sopra descritte, pertanto è necessario, sia in questo caso che in altri analoghi, il ricorso alla conferenza per l'attuazione dell'intervento.

Si chiedono ulteriori chiarimenti circa le schede Er IMP 01, Er IMP 02, Er IMP 03, in particolare per gli ampliamenti *“indipendenti dall'esistente”*. A tal fine occorre evidenziare che interventi di nuovo consumo di suolo in territorio agricolo, a scopo residenziale, non sono consentiti.

Le aree denominate *“Es”* di cui all' art. 48 delle N.T.A. del P.O., sono da considerarsi a tutti gli effetti zone agricole e pertanto non potranno essere perimetrate come territorio urbanizzato.

La previsione, all'interno di tali aree, di funzioni non agricole riconducibili alla fattispecie di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 64 della L.R. 65/2014 *“ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato”*, può avvenire solo previo parere favorevole della conferenza di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014.

Alla medesima conferenza devono essere sottoposti tutti i Piani attuativi, anche volti al recupero, che contengono interventi di ristrutturazione urbanistica congiuntamente al mutamento della

destinazione d'uso agricola, ai sensi del comma 8 dell'art. 64 della L.R. 65/2014. Sono esclusi dalla conferenza di copianificazione gli interventi di cui all'art. 25 c. 2. Non sono ammessi interventi di nuova edificazione con destinazione d'uso residenziale.

Si richiedono, nello specifico, chiarimenti circa le sottozone ES LAT 01, ES LAT 04, ES LAT 05.

Per la sottozona ES LAT 04, non risultano esplicitate la consistenza del recupero delle volumetrie e le destinazioni d'uso, inoltre appare opportuno segnalare, a tal riguardo e a titolo di chiarimento circa la valutazione degli interventi, l'art. 11 del Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 62 e del Titolo V della L.R. 65/2014, modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n° 2/R.

Si segnala un possibile refuso nel rimando all'art. 30 delle NTA del P.O., che non trova riscontro.

L'art. 49 delle NTA del P.O., "*Nuclei e aggregati di interesse storico architettonico*", disciplina nel territorio extraurbano ambiti, edifici, nuclei, di interesse storico e architettonico, classificandoli come zone omogenee "A" ai sensi del DM 1444 del 2 aprile 1968 e consentendo interventi volti al recupero e alla tutela. La norma di riferimento deve essere conforme anche alle disposizioni di cui all'art. 10 della Disciplina di Piano del PIT-PPR. e agli artt. 64, 65, 66 della L.R. 65/2014.

Per la disciplina delle aree di pertinenza dei centri e nuclei storici, anche in conformità con il PTCP, si dovrà far riferimento all'art. 2 del Regolamento di attuazione delle disposizioni dell'art. 62 e del Titolo V della L.R. 65/2014, modifiche al d.p.g.r. 9 febbraio 2007, n° 2/R.

In tali ambiti sono consentiti gli interventi di cui al Titolo IV Capo III della L.R. 65/2014.

Gli articoli compresi nel Titolo IV delle NTA del P.O., relativi alle "*Attrezzature Territoriali*", si riferiscono alle aree con funzioni pubbliche o di interesse pubblico riconducibili alle zone "F" previste dal D.M. 2/04/1968 n. 1444, declinate dal P.O. in F01, F02, F03, F04, FT.

Qualora esse risultassero esterne al perimetro del territorio urbanizzato, ai sensi dell'art. 224 della L.R. 65/2014, sono da considerarsi "*ulteriori aree che, pur ospitando funzioni non agricole, non costituiscono territorio urbanizzato*". La previsione di funzioni non agricole e pertanto anche di attrezzature pubbliche in territorio agricolo, sono pertanto soggette al previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014 salvo i casi di esclusione di cui all'art. 25 comma 2 della L.R. 65/2014.

L'art. 54 – "*Le aree della riserva naturale della "Valle dell'Inferno e Bandella" e della Riserva di "Ponte Buriano e della Penna"*", che disciplina le trasformazioni sia nelle aree interne alle riserve naturali sia nelle aree di protezione esterna, deve essere conforme anche a quanto previsto dall'art. 11 dell'allegato 8B del PIT-PPR, in quanto soggette all'art.142 comma 2 lett. f) del D.Lgs 42/2004.

Art. 68 – Aree per attività estrattive e di recupero delle aree escavate

La norma deve essere integrata con quanto previsto dall'art. 17 della Disciplina del PIT-PPR.

La disciplina della scheda di Ambito 15 del PIT-PPR, pone tra gli obiettivi di qualità da perseguire attraverso gli atti di pianificazione urbanistica, la salvaguardia e la riqualificazione dei valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio-lacustri del bacino dell'Arno, attraverso la razionalizzazione e il miglioramento dei livelli di sostenibilità e di coerenza delle attività estrattive rispetto alla emergenze naturalistiche contenendo l'apertura di nuovi siti, con particolare riferimento alla pianura agricola di Laterina e con priorità nelle aree contigue delle Riserve Naturali.

### ***Dimensionamento e verifica degli standard***

Si ritiene necessario allegare al Piano Operativo, che costituisce nuovo strumento di pianificazione urbanistica del Comune di Laterina, il quadro previsionale strategico per i cinque anni successivi alla

sua approvazione, ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014, esplicitando, per ogni singola UTOE, i dimensionamenti prelevati dal P.S. ed il saldo residuo.

### ***Validità dei piani attuativi***

Agli artt. 7, 24, 26, 28 delle NTA del Piano Operativo si dichiara che sono fatti salvi i “Piani attuativi adottati o approvati”. Si chiedono chiarimenti in merito alle disposizioni normative prese a riferimento per consentire tali opzioni, richiamando a tal proposito gli artt. 95 e 110 della l.r. 65/2014.

### **Piano paesaggistico: contenuti e procedura di conformazione**

#### Quadro vincolistico

In riferimento agli elaborati del P.I.T.- P.P.R., si rileva che il territorio del comune di Laterina è ricompreso all'interno dell'ambito di paesaggio n. 11 “Val d'Arno superiore” ed è interessato dalla presenza dei seguenti beni paesaggistici:

Aree e immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice:

- D.M. 29/01/1969 G.U. 50 del 1969 – Visuali panoramiche godibili dall'autostrada del Sole che attraversa la provincia di Arezzo

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004, con particolare riferimento alla:

- lett. b) *i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche con riferimento ai territori elevati sui laghi;*
- lett. c) *i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;*
- lett. f) *i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (Riserva Naturale di Ponte a Buriano e Penna e Riserva Naturale Valle dell'Inferno e Bandella);*
- lett. g) *i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.*

Pertanto in relazione al quadro vincolistico, i contenuti della variante dovranno essere approvati nel rispetto delle direttive e delle prescrizioni contenute:

a) nell'elaborato 3B “*Schede relative agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico*” - Sezione 4 *Elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso*” con particolare riguardo alle seguenti Direttive e Prescrizioni (D.M. 29/01/1969 G.U. 50 del 1969 - [...] *la fascia di territorio laterale alla Autostrada del Sole, [...], ha notevole interesse pubblico perché, per la varie formazioni orografiche, agrarie e forestali, unite a ricordi storici, alle espressioni architettoniche dei secoli passati che lasciarono nelle costruzioni, sia modeste che monumentali, documenti insostituibili della nostra vita nazionale, forma una serie di quadri naturali di compiuta bellezza, godibili dall'intero percorso dell'autostrada del Sole che l'attraversa*).

**Direttive:**

*Gli enti territoriali e i soggetti pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti del governo del territorio e nei piani di settore, ciascuno per propria competenza, provvedono a:*

*4.b.1. Individuare:*

- *i tratti del percorso autostradale caratterizzati dalla presenza di ostacoli visivi che limitano e/o dequalificano e/o impediscono (gallerie, barriere antirumore) la qualità percettiva delle visuali;*
- *individuare le visuali panoramiche (fulcri, coni e bacini visivi quali ambiti ad alta intervisibilità), connotati da un elevato valore estetico-percettivo.*

*4.b.2. Definire strategie, misure e regole/discipline volte a:*

- salvaguardare e valorizzare le visuali panoramiche che si aprono lungo la viabilità e da punti di belvedere accessibili al pubblico;
- pianificare e razionalizzare il passaggio delle infrastrutture tecnologiche (impianti per telefonia, sistemi di trasmissione radio-televisiva, ...) al fine di evitare/minimizzare l'interferenza visiva con il valore estetico-percettivo del vincolo, anche mediante soluzioni tecnologiche innovative che consentano la riduzione dei dimensionamenti e la rimozione degli elementi obsoleti e assicurando la condivisione delle strutture di supporto per i vari apparati dei diversi gestori;
- evitare, nei tratti di viabilità panoramica, la previsione di nuovi impianti per la distribuzione di carburante di grande scala e delle strutture commerciali-ristorative di complemento agli impianti;
- migliorare la qualità percettiva delle aree di vincolo:
- evitando usi impropri che possano indurre effetti di marginalizzazione e degrado;
- garantendo interventi volti al corretto inserimento dei guard-rail sia per i materiali sia per la tipologia;
- i coni e i bersagli visivi (fondali e panorami, skylines), le emergenze storico-architettoniche e quelle naturalistiche apprezzabili lungo l'intero percorso dell'Autostrada del Sole;
- le zone di compromissione relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto ed a eventuali elementi di disturbo delle visuali.

#### Prescrizioni:

4.c.1. Gli interventi di trasformazione sono ammessi a condizione che non interferiscano negativamente con le visuali panoramiche, limitandole o occultandole e sovrapponendosi in modo incongruo con gli elementi significativi del paesaggio.

**b) nell' Elaborato 8B** “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del Codice” del PIT-PPR, del quale si evidenziano i contenuti dei seguenti articoli:

- articolo 8, riferito ai fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna:

##### 8.2. Direttive

[...] l - contenere nuovi carichi insediativi entro i limiti del territorio urbanizzato e garantire che gli interventi di trasformazione urbanistico ed edilizia non compromettano il contesto paesaggistico e le visuali connotate da un elevato valore estetico-percettivo;

##### 8.3. Prescrizioni

a - Fermo restando il rispetto dei requisiti tecnici derivanti da obblighi di legge relativi alla sicurezza idraulica, gli interventi di trasformazione dello stato dei luoghi sono ammessi a condizione che :

1 - non compromettano la vegetazione ripariale, i caratteri ecosistemici caratterizzanti il paesaggio fluviale e i loro livelli di continuità ecologica;

2 - non impediscano l'accessibilità al corso d'acqua, la sua manutenzione e la possibilità di fruire delle fasce fluviali;

3 - non impediscano la possibilità di divagazione dell'alveo, al fine di consentire il perseguimento di condizioni di equilibrio dinamico e di configurazioni morfologiche meno vincolate e più stabili;

4 - non compromettano la permanenza e la riconoscibilità dei caratteri e dei valori paesaggistici e storico- identitari dei luoghi, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico.

[...]

c - Gli interventi di trasformazione, compresi gli adeguamenti e gli ampliamenti di edifici o infrastrutture esistenti, ove consentiti, e fatti salvi gli interventi necessari alla sicurezza idraulica, sono ammessi a condizione che:

1 - mantengano la relazione funzionale e quindi le dinamiche naturali tra il corpo idrico e il territorio di pertinenza fluviale;

2 - siano coerenti con le caratteristiche morfologiche proprie del contesto e garantiscano l'integrazione paesaggistica, il mantenimento dei caratteri e dei valori paesaggistici, anche con riferimento a quelli riconosciuti dal Piano Paesaggistico;

3 - non compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;



4 - non modificano i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;

5 - non occludano i varchi e le visuali panoramiche, da e verso il corso d'acqua, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili al pubblico e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui.

[...]

g - Non sono ammesse nuove previsioni, fuori dal territorio urbanizzato, di:

- edifici di carattere permanente ad eccezione degli annessi rurali;

- depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo o che non siano riconducibili ad attività di cantiere; [...]

- discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06).

Sono ammessi alle condizioni di cui alla precedente lett c) punti 2, 3, 4 e 5:

- gli impianti per la depurazione delle acque reflue;

- impianti per la produzione di energia;

- gli interventi di rilocalizzazione di strutture esistenti funzionali al loro allontanamento dalle aree di pertinenza fluviale e alla riqualificazione di queste ultime come individuato dagli atti di pianificazione.

- articolo 11, riferito ai parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi:

11.2. Direttive – L'ente parco e gli altri organi istituzionali, ove competenti, provvedono a definire strategie, misure e regole/discipline volte a:

a - garantire la coerenza delle politiche di gestione dei beni tutelati di cui al presente articolo con la conservazione dei valori, il perseguimento degli obiettivi e il superamento degli elementi di criticità, così come individuati dal Piano Paesaggistico;

b - evitare le attività suscettibili di depauperare il valore estetico –perceptivo dell'area protetta, tutelando gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline) e tutti gli elementi che contribuiscono alla riconoscibilità degli aspetti identitari e paesaggistici dei beni tutelati di cui al presente articolo;

c - evitare nuovi carichi insediativi oltre i limiti del territorio urbanizzato, favorendo politiche di recupero e riutilizzo del patrimonio edilizio esistente;

d - riqualificare le aree che presentano situazioni di compromissione paesaggistica, relative ad interventi non correttamente inseriti nel contesto, superando i fattori di detrazione visiva e promuovere lo sviluppo di attività economiche paesaggisticamente compatibili e l'eventuale delocalizzazione delle attività incongrue;

e - favorire la riqualificazione paesaggistica nelle aree protette delle discariche di cave e miniere abbandonate;

f- nei territori di protezione esterna le eventuali attività estrattive autorizzate devono essere indirizzate alla coltivazione di materiali di eccellenza tipici della zona ricorrendo a tecniche estrattive di accertata compatibilità paesaggistica e ambientale.

### 11.3. Prescrizioni

a - Nei parchi e nelle riserve nazionali o regionali non sono ammesse:

1 - nuove previsioni fuori dal territorio urbanizzato di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agrosilvopastorali;

2 - l'apertura di nuove cave e miniere salvo quanto previsto alla lettera c);

3 - le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06) ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno dell'area del parco;

4 - la realizzazione di campi da golf;

5 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal Piano;

6 - l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami, skyline).

*b- Nei territori di protezione esterna non sono ammessi:*

*1 - gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori e le funzioni ecologiche e paesaggistiche degli elementi della rete ecologica regionale come individuata dal Piano Paesaggistico, e quelli che possano interrompere la continuità degli assetti paesaggistici ed eco sistemici con l'area protetta;*

*2 - gli interventi di trasformazione che interferiscano negativamente con le visuali da e verso le aree protette;*

*3 - l'apertura di nuove cave e miniere o l'ampliamento di quelle autorizzate nelle vette e nei crinali*

- articolo 12, riferito ai territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227:

*12.2. Direttive*

*b - Definire strategie, misure e regole /discipline volte a:*

*[...] 3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e ne compromettano i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi.*

Inoltre dovrà essere garantito il rispetto delle direttive contenute nella disciplina d'uso della scheda d'ambito di paesaggio n.11 "Val d'Arno superiore". In particolare, si richiama la seguente direttiva in considerazione dei contenuti della variante al P.S. e del nuovo P.O. in merito agli obiettivi della scheda d'ambito:

1. *Obiettivo 1 - Salvaguardare e valorizzare le relazioni fra le aree pedecollinari e i centri di pianura, riqualificando i margini urbani, tutelando la morfologia dei centri abitati e i loro rapporti con il territorio rurale*
2. *Obiettivo 2 - Salvaguardare e riqualificare i valori ecosistemici, idrogeomorfologici e paesaggistici della pianura alluvionale e dei terrazzi fluvio- lacustri del bacino dell'Arno*  
*2.2 - razionalizzare e migliorare i livelli di sostenibilità e di coerenza delle attività estrattive rispetto alla emergenze naturalistiche contenendo l'apertura di nuovi siti, con particolare riferimento alla pianura agricola di Laterina e con priorità nelle aree contigue delle Riserve Naturali*  
*2.4 - riqualificare e recuperare la fruibilità delle sponde dell'Arno e dei canali maggiori (argini, ponti, approdi, ecc.) e dei paesaggi fluviali correlati*  
*Orientamenti:*
  - *mitigare e compensare l'impatto dell'Autostrada e della ferrovia sul paesaggio fluviale, nei tratti in cui attraversano o costeggiano l'Arno;*
  - *migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli ambienti fluviali e il loro grado di continuità ecologica trasversale e longitudinale, riducendo i processi di artificializzazione degli alvei, delle sponde e delle aree di pertinenza fluviale, con priorità per l'area classificata come "corridoio ecologico fluviale da riqualificare".*
3. *Obiettivo 3 - Tutelare e valorizzare l'orditura agricola tradizionale, il bosco, i pascoli nei territori montani e collinari, rivitalizzare le attività collegate e assicurare la funzione idrogeologica delle aree di transizione tra collina e fondovalle*  
*3.3 - tutelare l'integrità visiva dello scenario paesaggistico costituito dalle balze e i calanchi del Valdarno*  
*Orientamenti:*
  - *escludere interventi antropici suscettibili di alterarne le caratteristiche geomorfologiche;*
  - *promuovere pratiche agricole conservative dei caratteri dei suoli anche attraverso l'individuazione di opportune fasce di rispetto e di forme di delocalizzazione di attività e manufatti non compatibili con la loro conservazione.*

## **Conclusioni**

Per tutto quanto sopra si richiede che l'Amministrazione Comunale modifichi, in conseguenza alle osservazioni sopra esposte e in conformità alla L.R. 65/2014 e con il PIT-PPR, gli elaborati grafici e normativi del Piano Operativo, evidenziando le nuove previsioni esterne al "territorio

urbanizzato” definito ai sensi dell’art. 224, da sottoporre alla conferenza di copianificazione di cui all’art. 25 della L.R. 65/2014.

Si ritiene necessario che l’Amministrazione Comunale provveda a richiedere la convocazione della conferenza, inviando, contestualmente alla richiesta, gli elaborati necessari alla verifica di conformità al PIT-PPR.

In applicazione del Capo VII, art. 20, comma 1, “*Conformazione e adeguamento al Piano degli atti di governo del territorio*” della disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, il nuovo Piano Operativo in oggetto è soggetto alla procedura di conformazione al PIT con valenza di Piano Paesaggistico.

Tale procedura, disciplinata all'art. 21 della Disciplina del Piano e all'art. 31 della L.R. n. 65/2014, è regolata da uno specifico Accordo, sottoscritto dalla Regione Toscana e dal Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, in data 16/12/2016, volto a ordinare il funzionamento della Conferenza Paesaggistica, nell'ambito delle procedure di conformazione od adeguamento al Piano paesaggistico regionale.

In ottemperanza dell'art. 4 dell'Accordo sottoscritto in data 16 dicembre 2016 tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e la Regione Toscana, per la verifica di **conformità** del Piano Operativo al PIT-PPR, si intende:

- il perseguimento degli obiettivi;
- l'applicazione degli indirizzi per le politiche e delle direttive;
- il rispetto delle prescrizioni e delle prescrizioni d'uso contenuti nel PIT-PPR.

Si ricorda, inoltre, che la documentazione da sottoporre all'esame della Conferenza paesaggistica di cui all'art.31 della L.R. n. 65/2014 dovrà prevedere, tra gli altri, un **apposito elaborato** nel quale venga dato conto delle “*modalità di recepimento della disciplina statutaria del PIT-PPR con puntuale riferimento alle disposizioni aventi carattere di Obiettivo, Indirizzo, Direttiva e Prescrizione, come elencate nell'articolo 4 della Disciplina di Piano*” (art. 3, comma 4 dell'Accordo citato).

Per ogni ulteriore chiarimento o comunicazione potrà essere contattato direttamente i funzionari per il territorio e per il paesaggio:

arch. Maria Silva Ganapini (tel. 055 438 3743, e-mail [mariasilva.ganapini@regione.toscana.it](mailto:mariasilva.ganapini@regione.toscana.it))

arch. Stefania Bolletti (tel. 055 438 2706, e-mail [stefania.bolletti@regione.toscana.it](mailto:stefania.bolletti@regione.toscana.it))

o i responsabili di P.O.:

arch. Luca Signorini (tel. 055-438 5229, e-mail [luca.signorini@regione.toscana.it](mailto:luca.signorini@regione.toscana.it))

arch. Cecilia Berengo (tel. 055/4385307, e-mail [cecilia.berengo@regione.toscana.it](mailto:cecilia.berengo@regione.toscana.it))

Il funzionario

*Arch. Maria Silva Ganapini*